

Fatture false, per l'utilizzatore può scattare la non punibilità

Telefisco 2024



Il controllo sull'emittente non equivale alla conoscenza dell'accertamento

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Il controllo nei confronti del soggetto che emette le fatture false, e che comporta anche una richiesta documentale in capo all'utilizzatore dei documenti, non inibisce a quest'ultimo di fruire della causa di non punibilità una volta ravveduta la propria posizione. Infatti, essere chiamato a chiarimenti nell'ambito di verifiche nei confronti di un soggetto eventualmente implicato in un diverso reato, non equivale alla conoscenza di un accertamento nei propri confronti, con la conseguenza che ben può verificarsi la non punibilità ove si osservino le altre condizioni previste. Sono queste le conclusioni cui giunge la Guardia di finanza rispondendo a uno specifico quesito a Telefisco 2024.

La norma

I reati di dichiarazione fraudolenta con false fatture o con altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa presentazione, non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti

con l'integrale pagamento di quanto dovuto, a seguito del ravvedimento o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione intervengano prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Il quesito

Soprattutto nell'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, si verifica non di rado che vengano eseguiti controlli nei confronti dell'emittente la falsa fattura (la «cartiera») responsabile di emissione di documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 del Dlgs 74/2000) con richiesta di documenti anche al soggetto che ha ricevuto dette fatture. Poiché per beneficiare della non punibilità viene richiesto il ravvedimento operoso purché l'autore del reato (nella specie l'imprenditore che ha ricevuto le fatture) non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, è stato chiesto alla Gdf, se il controllo all'impresa emittente le fatture false e la conseguente richiesta di documenti al cliente che le ha ricevute (non oggetto di specifico controllo nei propri confronti) integrasse la citata «formale conoscenza di qualunque attività di controllo».

Il chiarimento

Secondo la Gdf, l'esercizio di un potere istruttorio non direttamente finalizzato all'accertamento nei confronti del destinatario delle fatture, quale la mera richiesta di dati

IN SINTESI

1

Reato tributario

Omesso versamento ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti

Causa di non punibilità: adempimento

Estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi con integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Causa di non punibilità: tempistica

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado prima.

2

Reato tributario

Dichiarazione fraudolenta con

false fatture, mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione.

Causa di non punibilità: adempimento

Estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, con integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,

Causa di non punibilità: tempistica

Ravvedimento o presentazione dichiarazione devono essere eseguiti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

e informazioni nei confronti di soggetti terzi (clienti), nell'ambito di un'attività ispettiva condotta nei confronti del fornitore, è stato oggetto di una recente pronuncia della Suprema Corte (Sezione III penale, n. 26274/2023).

Per la Cassazione essere chiamato a chiarimenti nell'ambito di verifiche svolte nei confronti di un soggetto eventualmente implicato in un diverso reato, non equivale ad avere avuto cognizione di un accertamento compiuto nei propri confronti, tanto più alla luce del-

l'attributo «formale» della conoscenza richiesta, il quale postula che l'accertamento sia quantomeno riferito al soggetto interessato. Pertanto, secondo i medesimi giudici di legittimità, in questa ipotesi non si può limitare l'applicazione della norma premiale nei confronti di un soggetto, qual è l'utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti, che resta estraneo all'attività di accertamento compiuto sul soggetto emittente, che neppure è un concorrente.